

Edizione di giovedì 28 luglio 2016

BILANCIO

[OIC 21 e perdita durevole di valore della partecipazione](#)

di Fabio Landuzzi

PATRIMONIO E TRUST

[Il trust della legge sul dopo di noi – 2a parte](#)

di Sergio Pellegrino

CONTENZIOSO

[La vendita di immobili sottocosto è giustificata dalla crisi](#)

di Luigi Ferrajoli

DIRITTO SOCIETARIO

[Soci accomandanti e accomandatari: il confine degli atti di gestione](#)

di Chiara Rizzato, Sandro Cerato

IVA

[La legge di Stabilità 2016 interviene sulle aliquote IVA ridotte](#)

di Luca Caramaschi

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

[Professionisti e LinkedIn: i collegamenti](#)

di Stefano Maffei

BILANCIO

OIC 21 e perdita durevole di valore della partecipazione

di Fabio Landuzzi

La **perdita di valore** di una **partecipazione immobilizzata**, secondo le indicazioni contenute nel principio contabile **OIC 21** (versione in pubblica consultazione), va determinata confrontando il valore a cui la partecipazione è iscritta nel bilancio con il suo **“valore recuperabile”**, laddove quest'ultimo è determinato tenendo conto dei **benefici futuri** che si prevede potranno affluire alla partecipante.

La **prima fase** di questo processo valutativo richiede che venga compiuta una disamina delle **condizioni economico-finanziarie della partecipata**, al fine di comprendere se le perdite sofferte non siano meramente **episodiche e temporanee**, e quindi abbiano un carattere tale da intaccare strutturalmente la **consistenza patrimoniale della partecipata**.

Le valutazioni formulate al riguardo dagli amministratori, qualora questi dovessero addivenire alla conclusione che la **perdita** manifestata dalla partecipata **non è da considerarsi durevole** e quindi decidessero di mantenere invariato il valore di carico della partecipazione, secondo l'OIC 21 devono essere particolarmente **accurate, prudenti e motivate**.

La **perdita** è invece da ritenersi **durevole** quando **non si prevede che le ragioni** che l'hanno causata **vengano rimosse in un breve arco di tempo**: circa la brevità di questo arco temporale, il principio contabile richiede che essa sia valutata nella prospettiva di un periodo tale da consentire di **formulare previsioni attendibili** basate su **fatti obiettivi e ragionevolmente riscontrabili**. Quindi, il punto centrale di questo processo valutativo che interessa in prima battuta gli **amministratori**, in quanto responsabili del bilancio, e in seconda battuta i **revisori**, per quanto concerne l'impatto della valutazione della partecipazione sul giudizio da esprimere sul bilancio stesso, si concentra sulla **disponibilità di piani e di programmi** relativi alla gestione della partecipata i quali **devono avere caratteri di**:

- **concretezza;**
- ragionevole **possibilità di realizzazione** tecnica, economica e finanziaria;
- **brevità** di attuazione.

Inoltre, l'OIC 21 evidenzia che **i piani ed i programmi** sulla cui base gli amministratori sviluppano le proprie considerazioni in merito al carattere durevole o meno della perdita di valore della partecipazione devono **risultare da deliberazioni assunte dagli organi societari** a ciò deputati, devono essere **sufficientemente analitici**, ovverosia **identificare gli interventi previsti** ed i benefici attesi, e **definire il tempo** entro cui l'equilibrio economico dell'impresa potrà essere raggiunto.

Una particolare eccezione viene riservata alle imprese in *start up*, ossia al caso delle **società neocostituite** per le quali, nel **primo esercizio di vita**, l'eventuale realizzo di perdite **non determina la necessità di svalutare** la partecipazione, a condizione che dall'esercizio successivo si possano già trarre indicazioni di positivo cambiamento in grado di conseguire il **ripiantamento delle perdite** sofferte nel primo anno.

Infine, l'OIC 21 sottolinea che in presenza di una perdita durevole di valore sofferta dalla partecipata, potrebbe non essere sufficiente la sola svalutazione del valore di carico; infatti, qualora si configuri un **deficit patrimoniale della partecipata**, se la partecipante si assume l'impegno del ripianamento del *deficit*, tale ammontare deve essere oggetto di **uno specifico accantonamento ad un fondo del passivo** per la rispettiva quota di competenza.

Per approfondire i nuovi OIC vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:

Master di specializzazione
**NUOVI PRINCIPI CONTABILI OIC E
LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. 139/2015**

PATRIMONIO E TRUST

Il trust della legge sul dopo di noi – 2a parte

di Sergio Pellegrino

Nel [contributo pubblicato martedì](#), abbiamo visto come la ***legge sul dopo di noi*** attribuisca al ***trust*** significative esenzioni e agevolazioni fiscali, condizionando però questi vantaggi al fatto che il *trust* sia **esclusivamente “dedicato” alle esigenze del soggetto disabile**.

Il *trust della legge sul dopo di noi* presenta per questo una **problematica strutturale**, che evidentemente chi ha scritto la norma non si è posto, ossia quella delle **esigenze degli altri componenti del nucleo familiare**.

Colpisce anche il fatto che **nessuno degli organismi “tecnicì” convocati in audizione al Senato – fra gli altri, Assofiduciaria, Assotrusts, Step, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Consiglio Nazionale del Notariato – abbia posto un problema di questo tipo**, ritenendo invece maggiormente importante focalizzare l’attenzione sull’**estensione delle agevolazioni fiscali ad altri istituti giuridici**, come poi è puntualmente avvenuto.

Se però gli **esclusivi beneficiari del trust devono essere le persone con disabilità grave e i beni conferiti devono essere destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust***, comeabbiamo evidenziato appunto nel contributo di ieri, che ne è delle **esigenze degli altri figli e degli stessi genitori?**

La scelta di **asservire il patrimonio in *trust* esclusivamente alla tutela del disabile** impone che **soltanto una parte del patrimonio familiare** possa essere, evidentemente, **disposta in *trust***: una parte ne deve per forza di cose rimanere al di fuori, per consentire anche agli altri familiari di “vivere”.

Ecco che, se effettivamente è così, il *trust della legge sul dopo di noi* rischia di diventare uno strumento utile alle **sole famiglie particolarmente abbienti**.

Soltanto quelle famiglie che hanno un **patrimonio “rilevante”**, che può essere solo **in parte**, attesa la sua “capienza”, **destinato alle esigenze del soggetto svantaggiato**, e che hanno nel contempo maggiore interesse, proprio per la significatività del patrimonio, a **beneficiare delle agevolazioni fiscali**, potranno pensare di **strutturare il *trust* con i rigidi vincoli** imposti dal legislatore.

Le altre famiglie continueranno invece ad aver convenienza a far ricorso a ***trust* “normali”** – o, per meglio dire, non a quello tipizzato della *legge sul dopo di noi* -, che **consentano di far fronte alle esigenze del componente del nucleo maggiormente bisognoso**, ma, nel contempo, **non**

trascurino del tutto quelle degli altri familiari.

In queste situazione, fra l'altro, le regole “ordinarie” di determinazione del carico di fiscalità indiretta rendono **sostanzialmente ininfluente la “leva fiscale”**.

I vincoli posti dal legislatore sono dunque così incisivi da rendere l'**opzione offerta dalla legge “impraticabile” per la maggior parte delle famiglie** che si devono occupare di un congiunto disabile disponendo di un patrimonio “normale”.

Inconsapevolmente si è quindi finito con il concepire uno **strumento “per pochi”**, ed in particolare per quei pochi che avevano meno bisogno di aiuto, avendo evidentemente delle **risorse idonee** ad affrontare una situazione difficile quale quella di provvedere alla cura e all'assistenza di un disabile grave.

Sono sicuro che **non fosse questo l'obiettivo perseguito dal legislatore**, ma temo sia purtroppo **l'esito innegabile di un processo normativo non sufficientemente ponderato**: questo sebbene *l'iter* sia durato anni, provenendo il provvedimento addirittura dalla precedente legislatura.

CONTENZIOSO

La vendita di immobili sottocosto è giustificata dalla crisi

di Luigi Ferrajoli

Nell'accertamento di un maggiore reddito a carico di un imprenditore commerciale il Fisco può fondare la propria contestazione sulla **natura antieconomica del comportamento del contribuente**; tuttavia tale impostazione presuppone la dimostrazione della esistenza di una contabilità complessivamente inattendibile in quanto contrastante con il principio di ragionevolezza, e, conseguentemente, il necessario rispetto di alcuni necessari presupposti consistenti nella considerazione della **complessiva situazione contrattuale, aziendale e di mercato** del contribuente e nella sussistenza di ulteriori ed oggettivi elementi probatori.

Questo è il principio affermato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, Sezione II, nella **sentenza n. 182 del 25.03.2016**, che ha deciso su un avviso di accertamento emesso dall'Ufficio sul presupposto della natura antieconomica delle operazioni poste in essere da una società, che ha indotto l'Agenzia delle Entrate a ritenere che fosse stata attuata **una indebita sottrazione di materia imponibile**. In particolare, nel caso oggetto della sentenza in commento, la società accertata, svolgente attività immobiliare, aveva effettuato nell'anno oggetto di accertamento **vendite di immobili a prezzi inferiori ai costi sostenuti**. La società giustificava la vendita a tali prezzi rilevando la grave crisi del settore immobiliare intervenuta fra il 2007 e 2011, che aveva, peraltro, provocato il fallimento della società. Tale situazione veniva evidenziata anche dalla curatela fallimentare nella relazione ex articolo 33 L.F., che indicava come in tale periodi d'imposta **i ricavi della società si fossero progressivamente ed inarrestabilmente erosi**, con grave peggioramento della situazione economico-finanziaria, che, infatti, era stata posta in liquidazione e poi dichiarata fallita. La natura antieconomica delle operazioni poste in essere non era, quindi, imputabile alla società ma alla **gravissima crisi del settore immobiliare**, che giustificava vendite a prezzi inferiori ai costi sostenuti.

I giudici di primo grado hanno accolto il ricorso della curatela fallimentare affermando che se è vero che le vendite degli immobili sono state effettuate ad un prezzo inferiore al costo sostenuto, e, quindi, sono oggettivamente antieconomiche, è, però, altrettanto vero che **l'antieconomicità delle operazioni per assumere i caratteri dell'illegittimità** e giustificare la rettifica del reddito d'impresa, “deve fondarsi su una condotta di colpevolezza o di imputabilità e non essere il frutto di fattori causali determinati da un mercato gravemente recessivo, come quello che si era concretizzato nel periodo in questione, con particolare riferimento al mercato immobiliare”.

Il principio di diritto enunciato dalla C.T.P. di Bergamo trova conferma nella recente giurisprudenza di legittimità che ha affermato che la valutazione della **logicità economica** dei comportamenti dei contribuenti deve essere operata considerando il “**contesto complessivo**”

delle operazioni. In particolare, il comportamento antieconomico posto in esser dal contribuente può dare luogo alle **presunzioni gravi, precise e concordanti** che consentono l'effettuazione dell'accertamento con il metodo analitico-induttivo di cui all'articolo 39, comma 1, lett. d) D.P.R. 600/1973, soltanto qualora ricorrono altre circostanze od argomentazioni probatori, che consentano di ritenere che **il corrispettivo della transazione sia stato diverso da quello contabilizzato e dichiarato**, essendo necessario che l'antieconomicità dell'operazione sia valutata tenendo conto di alcuni necessari presupposti, quali la considerazione della complessiva situazione contrattuale e aziendale, la presenza di **situazioni di arbitraggio fiscale** e l'inesistenza di duplicazioni impositive.

In questo senso la Corte di Cassazione nella **sentenza n. 19408 del 30.09.2015** ha stabilito che è illegittimo l'accertamento induttivo per comportamenti antieconomici fondato sull'apparente antieconomicità dell'acquisto di autoveicoli ad un prezzo superiore a quello della successiva rivendita, qualora la società contribuente, inquadrando gli acquisti nel contesto complessivo dell'operazione, dia persuasiva dimostrazione del fatto che la "sopravvalutazione" dei veicoli usati, ceduti in permuta dagli acquirenti, sia **finalizzata ad incentivare la vendita di veicoli nuovi** con un risultato economico identico a quello di uno sconto sul prezzo di acquisto. Al riguardo appare opportuno sottolineare che, in materia di riparto dell'onere della prova, in presenza di comportamenti antieconomici **incombe sul contribuente l'onere di provare la logicità ed economicità del proprio comportamento**, così come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione sentenze n. 4554 e 4559 del 25.02.2010).

Per approfondire le problematiche relative al contenzioso tributario vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2.0 ►►

CON LUIGI FERRAJOLI

Milano dal 21 ottobre

DIRITTO SOCIETARIO

Soci accomandanti e accomandatari: il confine degli atti di gestione

di Chiara Rizzato, Sandro Cerato

La società in accomandita semplice si distingue anche grazie alla figura dei **soci accomandanti**, i quali, come sancisce **l'articolo 2320 del codice civile, non possono compiere atti di amministrazione**, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto **assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi** per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell'articolo 2286. Tale disposizione assume rilevanza all'interno della disciplina societaria, in quanto ne rappresenta **la ratio di fondo**, come riporta la sentenza della **Cassazione 29794 del 2008**, ove si afferma la presenza all'interno della norma del principio di tipicità posto dall'articolo 2249 cod. civ., attraverso il quale vengono garantite per la società in accomandita semplice **le sue caratteristiche essenziali**, prima fra tutte la conferibilità soltanto ai soci accomandatari dell'amministrazione della società, presupposto ed effetto della loro responsabilità solidale ed illimitata per le obbligazioni sociali.

Giova, peraltro, delineare **il concetto di ingerenza** con l'ausilio della giurisprudenza. Nella sentenza della **Cassazione n. 11250 del 2016**, infatti, in merito alla stessa, si afferma:

- la necessità di porre in essere un'attività gestoria;
- tale attività si configura in operazioni destinate ad avere efficacia interna alla società oppure a riflettersi all'esterno;
- la stessa esprime il potere di direzione degli affari sociali, poiché si presenta come una scelta che è propria del titolare dell'impresa.

La pronuncia continua affermando: “*ne deriva che il socio accomandante assume responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, ai sensi del citato articolo 2320 cod. civ., solo ove contravvenga al divieto di compiere atti di amministrazione (intesi questi ultimi quali atti di gestione, aventi influenza decisiva od almeno rilevante sull'amministrazione della società, non già di atti di mero ordine od esecutivi) o di trattare o concludere affari in nome della società”*.

Successivamente all'approfondimento finora esposto, si vuole riportare il caso contenuto nella decisione della **CTP di Milano n. 5637 del 27/06/2016**. Il ricorrente era stato nominato socio accomandante di una società di persone, carica dalla quale era receduto attraverso una scrittura privata. L'Agenzia notificava un avviso di accertamento alla società ed anche allo stesso per l'emissione di una **fattura per operazioni inesistenti**. L'ex socio accomandante pertanto si difendeva, data la presenza del recesso, annoverando la mancata imputazione di

alcun tipo di rapporto con la società. Ebbene, tralasciando il sindacato sulla correttezza del mezzo utilizzato per cedere la quota, ovverosia la scrittura privata, in questa sede si è cercato finora di comprendere quali siano **gli atti di cui il socio accomandante è tenuto a rispondere**. Tra i motivi della decisione, infatti, si ritiene fondamentale confermare la natura del socio, ovverosia ribadire che lo stesso ricopre la **qualifica di socio accomandante**, e quindi, **nella società non ha alcun potere decisionale** e di rappresentanza, perché tutto questo spettava esclusivamente al socio accomandatario. Rilevante è il periodo successivo: “*poiché nel caso in esame, vi è l'emissione di una fattura per operazioni inesistenti, quindi la responsabilità di tale fatto è da attribuire solamente al socio accomandatario e non all'accomandante, in quanto quest'ultimo non ha alcuna forza nella compagine sociale. Il socio accomandante non può essere trattato alla stessa stregua del socio accomandatario, che ha la rappresentanza e la responsabilità della società*”.

A titolo esemplificativo, inoltre, la pronuncia del **Tribunale di Como del 11-02-1987**, sebbene non sia di recente emanazione, afferma che **è un atto di amministrazione**, qualora sia compiuto dal socio accomandante privo di una procura speciale, **la semplice sottoscrizione di ordini per forniture di merce**.

Per approfondire le problematiche relative alle operazioni straordinarie vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:

Master di specializzazione
LE OPERAZIONI STRAORDINARIE
CASO PER CASO
Firenze Milano Padova

IVA

La legge di Stabilità 2016 interviene sulle aliquote IVA ridotte

di Luca Caramaschi

Con l'ultima legge di **Stabilità** per l'anno 2016 (L. 208/2015), il legislatore interviene in materia di aliquote IVA ridotte, in taluni casi per prevenire possibili e future procedure di infrazione da parte degli organi comunitari (considerata la natura di **tributo armonizzato** dell'IVA), in altri cercando di anticipare le future evoluzioni che la stessa Commissione Europea sta elaborando su questo tema (si richiama in tal senso il "Piano d'azione sull'IVA" contenuto nel documento COM 2016 del 7 aprile 2016 che prevede a livello comunitario la **riforma** dell'attuale sistema delle **aliquote**). Gli interventi della richiamata legge di Stabilità muovono in tre direzioni, e in particolare:

1. viene istituita una nuova **aliquota ridotta** del 5%, applicabile alle prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e loro consorzi nei confronti di particolari categorie di soggetti svantaggiati;
2. viene ampliato l'ambito di applicazione dell'aliquota super-ridotta del 4% prevista per il **settore editoriale**;
3. viene resa permanente l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% alle prestazioni rese ai turisti nelle specifiche strutture portuali definite "**marina resort**", in quanto prestazioni assimilate a quelle rese nelle strutture ricettive all'aperto.

Entriamo brevemente nel dettaglio di tali modifiche.

Le cooperative sociali (aliquota IVA del 5%)

Al fine di **uniformare** la normativa nazionale alla disciplina comunitaria di riferimento viene introdotta, con effetto dal 1° gennaio 2016, una nuova **aliquota** IVA ridotta nella **misura del 5%**, al fine di assoggettarvi le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese da **cooperative sociali** e loro consorzi, che, fino al 31/12/2015, erano assoggettate all'aliquota del 4%. Vengono poi abrogate, sia le disposizioni che avevano esteso in via interpretativa, l'applicazione dell'aliquota **ridotta** del 4% alle prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10 del D.P.R. 633/1972, poste in essere nei confronti dei soggetti individuati nel numero 41-bis), anche quando rese da cooperative non sociali (e loro consorzi), sia direttamente in favore dei soggetti destinatari delle medesime, sia in virtù di contratti di appalto o di specifiche convenzioni, sia le disposizioni che avevano riconosciuto alle cooperative sociali – in quanto ONLUS “di diritto” – la possibilità di **optare** per il regime fiscale ritenuto più favorevole (e cioè, o per l'imponibilità con l'**aliquota ridotta** del 4%, o per

l'esenzione dal tributo). Per effetto delle citate modifiche lo scenario attuale è quindi il seguente:

- le prestazioni di **servizi socio-assistenziali** rese dalle cooperative sociali, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto o di convenzioni, sono imponibili IVA, seppure con **l'aliquota ridotta** del 5%, a seguito dell'eliminazione della suddetta facoltà di opzione per l'esenzione dal tributo;
- le prestazioni sopra dette, se effettuate da **cooperative "generiche"** divenute ONLUS "di fatto" previa iscrizione nell'apposita Anagrafe, oppure dagli altri soggetti elencati nel numero 27-ter) dell'articolo 10 del D.P.R. 633/1972, continuano ad essere esenti dal tributo in base ai numeri da 18) a 21) e 27-ter) dello stesso articolo 10, se rese direttamente in favore dei soggetti svantaggiati; qualora tali prestazioni siano, invece, rese sulla base di appalti o convenzioni con soggetti terzi sono soggette all'**aliquota IVA ordinaria** del 22%;
- le medesime prestazioni, infine, se rese da **cooperative non sociali** (e che non sono diventate ONLUS "di fatto"), o da altri soggetti non rientranti tra quelli elencati nel numero 27-ter) dell'articolo 10 del D.P.R. 633/1972, continuano ad essere soggette all'aliquota IVA ordinaria del 22%.

In tema di **decorrenza**, il comma 963 della Stabilità 2016 precisa che le modifiche normative si rendono applicabili alle operazioni effettuate sulla base **di contratti stipulati**, rinnovati o prorogati" successivamente al 1° gennaio 2016 (sul punto i veda la **circolare n. 31/E/2016**).

-

I libri e le altre pubblicazioni "digitali" (aliquota IVA del 4%)

Il secondo intervento del legislatore interessa il **settore dell'editoria**. Le nuove previsioni, tuttavia, sembrano non rispettose delle attuali norme contenute nella direttiva comunitaria sull'IVA, anche se tengono conto delle linee di tendenza del processo di revisione delle **aliquote** che si sta svolgendo in ambito comunitario e finalizzato ad ottenere una **equiparazione** di trattamento, quantomeno sotto il profilo delle aliquote, tra prodotti editoriali cartacei ed elettronici (gli *e-book*). È quindi il comma 637 della Stabilità 2016 a prevedere che, ai fini dell'applicazione del numero 18) parte II della Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972, sono da considerare "*giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici*" tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di **comunicazione elettronica**. Tale modifica – decorrente dal 1° gennaio 2016 – ha avuto l'effetto di **estendere** l'applicabilità dell'**aliquota del 4%**, già prevista dalla Stabilità 2015 per i libri realizzati su qualsiasi supporto fisico o in formato digitale, anche ai giornali, ai notiziari quotidiani, ai dispacci delle agenzie di stampa e ai periodici, sia se forniti su CD, CD Rom o altro analogo supporto fisico, sia se forniti in **formato digitale**.

Con la **circolare 20/E/2016** l'Agenzia, confermando quanto già riconosciuto con la circolare

23/E/2014 riguardo ai libri cartacei contenenti codici di accesso, ha precisato che le cessioni di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa e periodici in formato cartaceo contenenti una chiave di accesso mediante la quale l'acquirente può acquisire, tramite **internet**, copia in formato elettronico del prodotto acquistato o suoi aggiornamenti, sono da ritenere, sia ai fini dei criteri di tassazione che dell'**aliquota** applicabile, alla stregua di cessioni di prodotti editoriali cartacei, a meno che non sia dovuto uno specifico corrispettivo per l'aggiuntivo servizio elettronico. Da tale interpretazione ne deriva che le anzidette cessioni di prodotti editoriali cartacei contenenti codici di accesso sono soggette ad IVA in base al **regime speciale** per l'editoria di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), del D.P.R. 633/1972 con applicazione dell'**aliquota** del 4 per cento. Va, tuttavia, osservato che nel caso di commercializzazione di prodotti editoriali elettronici, in quanto da considerarsi ai fini IVA come prestazioni di servizi, l'IVA sarà dovuta con le modalità ordinarie (e non con applicazione del regime speciale), seppur con **aliquota super-ridotta** del 4%.

I “*marina resort*” (aliquota IVA del 10%)

L'ultimo ambito di intervento riguarda il **settore nautico**. Con il comma 365 della Stabilità 2016, viene modificato l'articolo 32, comma 1, del D.L. 133/2014 al fine di rendere definitiva, a partire dal 1° gennaio 2016, la previgente normativa in materia che aveva assimilato i “*marina resort*” alle strutture ricettive all'aperto con conseguente applicazione dell'**aliquota** IVA **ridotta** del 10% ai servizi resi ai turisti che usufruiscono di tali specifiche strutture portuali.

Il citato articolo 32 del D.L. 133/2014, al fine di rilanciare le imprese della filiera nautica e di ridurre il *gap* competitivo sfavorevole con gli altri Paesi facenti parte della Ue, aveva previsto che fino al 31/12/2014 i servizi prestati dalle **strutture organizzate** per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate negli spazi dei porti appositamente attrezzati (i “*marina resort*”) dovessero assimilarsi a quelli prestati dalle **strutture turistico-ricettive all'aperto** (come, ad esempio, quelli resi dai campeggi): ai fini IVA l'effetto derivante da tale equiparazione era l'applicazione dell'**aliquota** del 10% ai servizi resi da tali strutture portuali. L'efficacia dell'**assimilazione** in parola è stata successivamente prorogata, al 31/12/2015, dalla legge di Stabilità 2015.

Sempre il citato D.L. 133/2014 aveva disposto che i **requisiti** che devono avere i “*marina resort*”, affinché possano essere assimilati alle strutture ricettive all'aperto, dovevano essere stabiliti da un decreto adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. È quindi con il **D.M. datato 3.10.2014**, che vengono individuati i **requisiti minimi** che devono avere le strutture dei porti turistici affinché possano essere assimilate alle strutture ricettive all'aria aperta: detti requisiti sono riportati nell'**allegato A** al decreto e consistono, in sostanza, nell'esistenza di impianti, installazioni, servizi specifici e attrezzature di ristoro posti a disposizione degli utenti dei “*marina resort*”. Infine, con la **circolare n. 6/E/2015** l'Agenzia delle entrate si è pronunciata in merito all'ambito applicativo della normativa in esame individuando quali dei tanti servizi

offerti dai porti turistici possono usufruire dell'**aliquota IVA ridotta**. Ad avviso dell'Ufficio, l'aliquota IVA ridotta si applica ai servizi, resi ai turisti, previsti in contratti di durata inferiore ad un anno, **con esclusione** quindi di quelli non relativi all'accoglienza temporanea dei turisti diportisti e di quelli previsti nei contratti annuali per lo stazionamento delle imbarcazioni.

Per approfondire le problematiche relative all'Iva vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:

Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

Bologna Milano Verona

►►

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

Professionisti e LinkedIn: i collegamenti

di Stefano Maffei

Siamo arrivati ormai all'ottavo numero della mia rubrica di **consigli pratici per il vostro profilo LinkedIn** (un consiglio alla settimana fino alla fine dell'estate). **Se avete un profilo LinkedIn deve essere in ordine:** è una semplice questione di professionalità, oltre che un investimento sulla vostra *online identity*.

Fate però attenzione: tutte le modifiche e procedure di cui parlerò nella rubrica vanno effettuate accedendo al profilo *LinkedIn* dal PC (esatto, non da telefonino o *tablet*).

Il consiglio di oggi: come scegliere quali collegamenti aggiungere e quali rifiutare (tempo necessario per realizzarlo: 5 minuti).

Molti di voi si chiedono quale sia la **strategia giusta** riguardo ai collegamenti di *LinkedIn* (in altre parole, **quali inviti conviene accettare?** quali è opportuno rifiutare? **a chi chiedere il collegamento?**).

La premessa più importante è questa: **LinkedIn non è Facebook**, e le logiche di questi due *social network* sono del tutto diverse: *Facebook* raggruppa gli 'amici', mentre *LinkedIn* i 'contatti professionali'.

Il mio consiglio è quindi quello di aggiungere sempre **chi opera nel vostro settore**, inteso in senso ampio. Ad esempio, se siete commercialisti, aggiungete i colleghi di studio, i dipendenti, altri professionisti, i magistrati, i notai, i consulenti del lavoro. A seconda dei casi, potete allargare la cerchia ad imprenditori, dipendenti di aziende clienti, impiegati e dirigenti di banca, promotori finanziari, fiscalisti, accademici, altri esperti contabili, e così via.

È invece assurdo – e del tutto sbagliato nella logica di *LinkedIn* – negare il collegamento ad un collega solamente perché non lo si conosce di persona: l'obiettivo di *LinkedIn* è infatti proprio quello di spingere la propria visibilità un poco **oltre i ristretti orizzonti della conoscenza personale**. In ogni caso, cercate di raggiungere almeno 500 collegamenti, soglia davvero minima oltre la quale la piattaforma *LinkedIn* rende visibile tutti la scritta 500+.

La redazione del profilo LinkedIn in inglese, per voi e il vostro studio, è una delle attività del nuovo corso estivo di inglese commerciale e legale al Worcester College dell'Università di Oxford (27 agosto-3 settembre 2016): iscrivetevi sul sito www.eflit.it

Special Event

ENGLISH FOR BUSINESS, TAX & ACCOUNTING ►►

Bologna

Milano